

Sentenza del 30/11/2023 n. 33461 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

L'Agenzia delle Entrate, in esito alla mancata risposta all'invito ad esibire le scritture ed i documenti contabili, emetteva, nei confronti della società Server Sas di A.A. & C., avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap per l'anno 2011 per il maggior reddito d'impresa accertato in via induttiva.

La contribuente, rimasta senza esito l'istanza di accertamento con adesione, impugnava l'avviso innanzi alla CTP di Salerno, che rigettava il ricorso.

La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale andavano riconosciute le spese per il personale, quale costo dichiarato al quadro RG 15 della dichiarazione Unica; escludeva, inoltre, che non vi fosse stata risposta all'invito da parte della contribuente, attese le richieste inviate dal contribuente, ma non accolte dall'Amministrazione, per la consegna di documentazione.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso con due motivi. La società è rimasta intimata.

Motivi della decisione 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell' art. 109 , comma 4, Tuir e art. 2697 c.c., per aver la CTR riconosciuto i costi per il personale in base al mero appostamento nell'apposito quadro della dichiarazione e pur in assenza di ogni documentazione a sostegno della spesa, rimasta carente per certezza e precisione.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973 , art. 32 , commi 4 e 5, per aver la CTR ritenuto utilizzabili documenti prodotti solo successivamente all'invito, neppure avendo la parte dimostrato di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile.

Rileva, inoltre, che le richieste di incontro asseritamente rivolte per la produzione di documentazione erano successive alla emissione dell'avviso perchè relative alla richiesta, successiva, di attivare il procedimento di accertamento con adesione e che, in ogni caso, la documentazione inviata a mezzo mail non includeva le fatture di acquisto.

3. In via pregiudiziale va esaminata l'integrità del contraddittorio, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.

3.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle

associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 , art. 5 , e dei soci delle stesse, nonché della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

La controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U., n. 14815 del 2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009 ; Cass. n. 13073 del 2012 ; Cass. n. 1047 del 2013 , n. 1047; Cass. n. 27337 del 2014 ; Cass. 21340 del 2015 ; Cass. n. 15566 del 2016).

3.2. Orbene, nella vicenda in esame l'avviso è stata emesso nei confronti della società Server Sas di A.A. & C. e il ricorso è stato proposto esclusivamente dalla società stessa, senza che al giudizio di primo grado (nè all'appello) risultino aver partecipato i soci (di cui, comunque, non risulta nè il numero, nè l'esatto nominativo).

Ne deriva che il rapporto processuale si è sviluppato, sin dall'inizio, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 14 .

4. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Il giudice del rinvio, che provvederà anche sulle spese di legittimità, dovrà disporre, effettuate le opportune verifiche, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 14 .

P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza